
Novembre **30** 2021

- Posted By: nicola.ferrara
- Commenti: 0

Nuove disposizioni normative in materia di obbligo vaccinale del personale scolastico

Circ. n.1quinquies

[Cernusco S/N, 30 novembre 2021](#)

A TUTTO IL PERSONALE

CERNUSCO-MELZO

Oggetto: Nuove disposizioni normative in materia di obbligo vaccinale del personale scolastico

Si evidenziano e sintetizzano qui a seguire, a beneficio del personale scolastico, le disposizioni del D.L. 26 novembre 2021 n 172, in materia di obbligo vaccinale scolastico.

Dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale si applica anche al personale scolastico.

L'obbligo comprende il ciclo vaccinale primario e la somministrazione della dose di richiamo.

Esso è da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 [entro 9 mesi, e non prima di 5, dal completamento del ciclo primario].

La vaccinazione costituisce **requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative degli obbligati.**

Il DS garantisce il rispetto dell'obbligo.

- Verifica l'adempimento del predetto obbligo vaccinale acquisendo le informazioni necessarie;

- Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, invita, senza indugio, l'interessato a produrre, entro cinque giorni dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione [oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale], ovvero la presentazione

della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito.

In tale ultimo caso, il DS invita l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.

- *In caso di mancata presentazione della documentazione, accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne da immediata comunicazione scritta all'interessato.*

L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione e' efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

Il DS provvede alla sostituzione del personale docente sospeso mediante l'attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all'obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l'attività lavorativa.

Lo svolgimento dell'attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale (vale a dire l'ingresso a scuola senza vaccinazione) e' punito con la sanzione da 600 a 1.500 euro.

PERTANTO:

Obbligo al 15 dicembre non vuol dire che a quella data tutto il personale dovrà avere prima, seconda e terza dose.

Il personale che ha già completato il percorso primario dovrà completarlo con l'assunzione della terza dose secondo i tempi previsti dal Ministero della Salute ed comunque entro i **termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19** [a partire dal quinto mese, ed entro il nono dal completamento del ciclo primario].

Il personale non ancora vaccinato può invece :

- avviare autonomamente il percorso vaccinale, prenotando la prima dose [scelta consigliata]
- attendere l'invito da parte del DS a produrre – entro cinque giorni – la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione o il differimento o l'esenzione della stessa o comunque l'insussistenza dell'obbligo (ad es. per i guariti ancora in periodo di validità del certificato), o l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale; o infine presentare la richiesta di avvio della vaccinazione (quest'ultima dovrà essere eseguita entro venti giorni dall'invito). Quindi, il docente che prenota la prima dose di vaccino con appuntamento dopo il 15

dicembre potrà lavorare, ma in attesa della vaccinazione e del green pass dovrà effettuare il tampone ogni 48 ore (e sarà invitato dal DS a produrre idonea documentazione di avvio/conclusione del percorso.

Sulla base di quanto precede, nei prossimi giorni la Dirigenza procederà agli accertamenti richiesti, le cui modalità comunicate con apposita circolare *[non inviare alcunché autonomamente]*.

Si consiglia il personale di attivarsi nei termini richiesti dalla normativa suddetta, precostituendo la documentazione di scopo.

Il Dirigente Scolastico

Nicola Ferrara

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993

Anno Scolastico: 2021/22

Riferimento ufficiale: circ. 1quinquies

amministrazione trasparente: [Circolari](#) [1]

Source URL:<https://old.ipsiacernusco.edu.it/node/1780?page=66>

Links

[1] <https://old.ipsiacernusco.edu.it/taxonomy/term/54>